

## “Vecchia” riduzione dei premi INAIL per i settori non ancora revisionati

L'Istituto assicuratore specifica i settori e le gestioni per i quali trova ancora applicazione la riduzione ex L. 147/2013

### / REDAZIONE

La circolare INAIL n. [21/2019](#), nel ricordare che per il 2019 la **riduzione dei premi** e dei contributi, prevista dall'[art. 1](#), comma 128 della L. 147/2013, è stata fissata al 15,24%, ne ha reso altresì noto l'ambito di applicazione. Occorre premettere che la norma in questione stabilisce che la riduzione, in vigore dal 1° gennaio 2014, venga applicata “nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali”.

Tale aggiornamento si è proposto con la legge di bilancio 2019 (L. [145/2018](#)), che ha previsto il **taglio delle tariffe INAIL**, portato ad attuazione dai tre DM del 27 febbraio 2019, che hanno stabilito la nuova tariffa ordinaria dipendenti (TOD), la nuova Tariffa dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la nuova Tariffa del settore navigazione (in proposito, si veda [“Operative le nuove tariffe INAIL”](#) del 2 aprile 2019).

Per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tariffe, spiega l'Istituto assicuratore, per tali gestioni cessa, a partire dal 1° gennaio 2019, l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 1, comma 128, della L. 147/2013, in quanto i nuovi tassi **assorbono** la riduzione finora prodotta dalla predetta normativa.

Ne è esclusa l'applicazione anche per i premi assicurativi dovuti per i lavoratori con contratto di **somministrazione**, tenuto conto che la loro determinazione avviene in relazione ai tassi medi stabiliti nella nuova

Tariffa dei premi per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrate le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei.

Per quest'anno, la riduzione in esame trova quindi applicazione esclusivamente per:

- i **premi speciali** previsti per le scuole, pescatori, frantoi, facchini, barrocciai/vetturini/ippotrasportatori di cui all'[art. 42](#) del DPR 1124/1965;
- i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ex L. 93/58;
- i contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del DPR [1124/1965](#) riscossi in forma unificata dall'INPS

### Anno 2022 escluso dalla riduzione ex L. 145/2018

Inoltre, per l'anno 2019 la riduzione troverà comunque applicazione per quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non sia ancora stato completato.

Infine, si ricorda che la riduzione delle tariffe INAIL prevista dalla L. [145/2018](#) per il solo triennio 2019-2021, è stata resa **strutturale**, a partire dall'anno 2023, dall'[art. 3-sexies](#) del DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”), conv. L. [58/2019](#); resta escluso dall'applicazione il 2022 (si veda [“Monitoraggio costante dell'INAIL sul taglio delle tariffe”](#) del 4 luglio 2019).